

## **TI\_GERICHTE 12.2023.40 vom 5. Mai 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-05-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2023.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.40)

FR: TI\_GERICHTE 12.2023.40 du 5 mai 2023

IT: TI\_GERICHTE 12.2023.40 del 5 maggio 2023

### **Regeste**

Provvedimenti cautelari, stralcio per ritiro dell'appello

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

Con appello 17 marzo 2023 AP 1, che nel frattempo aveva modificato la propria ragione sociale in AP 1, è insorta contro tale giudizio, postulando in via preliminare il conferimento dell'effetto sospensivo integrale o perlomeno in relazione alle misure esecutive, e nel merito l'annullamento della decisione pretorile e la reiezione dell'istanza supercautelare 7 settembre 2022, o subordinatamente il rinvio dell'incanto al Pretore per un nuovo giudizio, previa assunzione dei mezzi di prova necessari ai sensi dei considerandi, con protesta di spese e ripetibili.

#### **E. 6**

Con risposta 3 aprile 2023 AO 1 ha postulato di dichiarare inammissibile o subordinatamente di respingere la richiesta di effetto sospensivo della controparte, e nel merito di respingere integralmente il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

#### **E. 7**

Con decisione 6 aprile 2023 questa Camera ha provvisoriamente sospeso, per la durata della procedura di appello, le misure coercitive stabilite dal Pretore.

#### **E. 8**

Il 24 aprile 2023 AP 1 ha comunicato il raggiungimento di un accordo extra-giudiziale con la controparte, dichiarando pertanto di ritirare il suo appello, con conseguente stralcio, aggravio delle spese processuali già insorte a suo carico e compensazione delle ripetibili. Con scritto 25 aprile 2023 AO 1 ha confermato il suo accordo a tale procedere.

#### **E. 9**

Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (STF 4A\_602/2012 e 4A\_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). In tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

#### **E. 10**

Le spese processuali, fissate in proporzione degli atti compiuti, sono quantificate in fr. 1'000.- e poste a carico dell'appellante (art. 2, 10, 13 e 21 LTG, art.106 cpv. 1 CPC). Visto l'accordo di entrambe le parti, le ripetibili sono compensate.

### **E. 11**

La decisione di stralcio ai sensi dell'art. 241 CPC ha carattere meramente dichiarativo, ovvero si limita a prendere atto del ritiro dell'appello, accertandone la validità processuale e certificando l'effetto di decisione (art. 236 CPC) della desistenza. Di conseguenza, essa è impugnabile con ricorso al Tribunale federale unicamente sul tema delle spese (v. anche DTF 137 III 47 consid. 1.2.2 e 1.2.3), rispettivamente può essere riconsiderata da questa Camera mediante lo strumento della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC) in presenza di un vizio nella dichiarazione di ritiro (cfr. STF 5A\_327/2015 del 17 giugno 2015 consid. 1.1 e 2.1, DTF 139 III 133 consid. 1.2, 1.3 e 1.4).

### **E. 12**

Terminando la procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l'art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG, decide: 1. L'appello

### **E. 17**

marzo 2023 di AP 1 è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali di secondo grado, pari a fr. 1'000.-, sono a carico dell'appellante. Il maggiore anticipo da lei versato le verrà restituito. Le ripetibili sono compensate. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro uno stralcio ai sensi dell'art. 241 CPC è possibile presentare unicamente un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Relativamente alle spese è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.